Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Liguria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 maggio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di sedici occupati ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, presso Federazione CGIL-UIL-CISL, via Sicilia n. 66.

(2926)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 maggio 1981, n. **220.**

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonché nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia già stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86.

Gli impianti medesimi vengono, altresì, eseguiti nelle località per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.

Art. 3.

I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati.

Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilità non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a prepagamento in cabine a disposizione del pubblico.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 maggio 1981.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 10,50 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 9 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1981
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 123

(2916)

DECRETO 9 maggio 1981.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere prestiti a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di arredamenti e attrezzature relativi ad opere finanziate dalla Cassa medesima.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto l'art. 19, quarto comma, della legge 8 gennaio 1973, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale, con il quale è stata introdotta una nuova procedura per estendere l'intervento della Cassa depositi e prestiti ad ulteriori spese di investimento diverse da quelle enunciate nel primo comma dello stesso art. 19;

Visto che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 5 maggio 1981 ha deliberato di estendere l'intervento creditizio dell'istituto alla richiesta degli enti locali per il finanziamento delle spese di acquisto di arredamenti ed attrezzature sempre che riguardino opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto che la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza in data 5 maggio 1981 ha deliberato in conformità, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 19 succitato;

Ritenuta l'opportunità di finanziare le suddette spese d'investimento per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature da parte degli enti locali, sempre che gli stessi si riferiscano ad opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi prestiti anche per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature di opere finanziate dalla Cassa medesima.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 17 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 124

(2917)

DECRETO 15 maggio 1981.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il precedente decreto 16 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1981, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 106, con cui sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 164 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° maggio al 31 dicembre 1981 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, la durata, le scadenze, le date e il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, anche in deroga alle norme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, conformemente a quanto consentito dall'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria).

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro potranno avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie	L.	L.	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, con il decreto di cui al secondo comma dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo richiedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in una unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del contenuto e dell'emissione cui si intende partecipare, da indirizzarsi all'amministrazione centrale della suddetta Banca. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro, in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, ha la facoltà di apportare modifiche al sistema di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro anche stabilendo, ove occorra, che l'aggiudicazione avvenga al prezzo offerto dal richiedente i titoli.

L'eventuale adozione di tale procedura verrà resa nota dal Ministro dei tesoro in sede di emanazione dei decreti di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro, contenente tra l'altro i prezzi di aggiudicazione dei buoni è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 9.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1981 è autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorchè i titoli emessi rispettivamente a metà e fine mese vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione, tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi con imputazione a capo X cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro, farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto del Ministro del tesoro di cui al comma secondo dell'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Il Ministro del tesoro, con i decreti di cui al secondo comma del precedente art. 1, può ammettere a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 13.

Ferme restando le procedure amministrative e contabili, le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, sono autorizzate a non compilare i tagliandi « cedole interessi » che non avranno più corso ed a produrre in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna emissione.

Art. 14.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1981 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dai successivi decreti ministeriali di modifica in data 22, 28 luglio e 22 dicembre 1980, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 212 del 4 agosto 1980 e n. 3 del 5 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 271

(2911)

DECRETO 15 maggio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di maggio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 maggio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 272

(2912)

DECRETO 15 maggio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 col quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di maggio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di collocamento è stabilito in lire 91,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 maggio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 273

(2913)

DECRETO 15 maggio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di maggio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di collocamento è stabilito in lire 83,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 maggio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 274

(2914)

DECRETO 16 maggio 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° giugno 1981, ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 164.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 23 aprile 1981, n. 164, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1981, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di 36 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 23 aprile 1981, n. 164, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di 36 mesi, con godimento 1° giugno 1981, ad un prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1981, è pari al 10 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a 6 mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza tra cento ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tessa di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissioni di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1981 e l'ultima il 1° giugno 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelli dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1984.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 maggio 1981 a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 29 maggio 1981. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori alla offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° giugno 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 990.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 APRILE 1981, N. 164 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato

nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso

taglio da lire 5 milioni: in mattone

taglio da lire 10 milioni: in azzurro

taglio da lire 50 milioni: in celeste

taglio da lire 100 milioni: in verde

taglio da lire 500 milioni: in rosa

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1981, valutati in L. 150.000.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 275

(2915)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1981.

Determinazione del limite dei premi per operazioni a premio soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonché i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcooliche ed analcooliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1981 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1981, a norma dell'art. 54, lettera *B*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: formaggi, latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcooliche ed analcooliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(2884)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 aprile 1981.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale Lago di Lesina parte orientale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso Ha 930 circa e costituito dalla parte orientale del Lago di Lesina, caratterizzato da distese di acque libere e da formazioni tipiche delle lagune salmastre, costituendo inoltre un'ecosistema tutt'ora relativamente integro e ben conservato valorizzato da formazioni vegetali e da animali di notevole valore naturalistico;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 22 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti agli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui molte specie di anseriformi e di caradriformi;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per Cormorano (razza continentale), Garzetta, Mignattaio, Spatola, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Beccapesci, Sterna comune, Fraticello, Mignattino e Martin pescatore, tutte specie comprese nell'allegato 1 della Direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità Europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo Lago di Lesina (parte orientale) è costituito in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 930 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di vigilanza; per ricostituzione di equilibri naturali, nonchè, dietro autorizzazione, per fini educativi e per escursioni naturalistiche, nonchè per l'esercizio della pesca nelle forme consentite, da parte degli aventi diritto.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la sorveglianza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Riserva Naturale di popolamento animale

Lago di Lesina (parte orientale)

Ha 930

SCALA 1:50000

1 Km 0 1 2 3 4 5 6 Km

(2874)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1981.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione della compagnia Assicuratrice Unipol vita S.p.a. nella compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., entrambe in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 23 ottobre 1980 con la quale la « Compagnia assicuratrice Unipol » - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, via Oberdan n. 24 e capitale sociale di lire 10.815.750.000 (diecimiliardi ottocentoquindicimilioni settecentocinquantamila) e la « Compagnia assicuratrice Unipol vita - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Bologna, via Oberdan n. 24 e capitale sociale di L. 900.000.000 (novecentomilioni) hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società stesse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » che, in data 17 ottobre 1980, ha deliberato all'unanimità:

la fusione mediante incorporazione della Compagnia assicuratrice Unipol vita - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni nella Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

l'aumento del capitale sociale della società incorporante da L. 10.815.750.000 a L. 11.160.530.000;

la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto in base al quale il capitale sociale di L. 11.160.530.000, diviso in azioni di nominali lire 1.000 ciascuna, è destinato per L. 900.000.000 all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e capitalizzazione;

di tenere gestione separata per i rami vita e capitalizzazione destinando alla stessa le riserve patrimoniali della « Compagnia assicuratrice Unipol vita »;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « Compagnia assicuratrice Unipol vita - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni » che, in data 17 ottobre 1980, ha deliberato all'unanimità la fusione mediante incorporazione della società stessa nella « Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni »;

Considerato che in data 28 ottobre 1980 sono state omologate entrambe le predette deliberazioni con provvedimenti immediatamente efficaci;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1980 con la quale il presidente della Compagnia assicuratrice Unipol e della Compagnia assicuratrice Unipol vita, in base ai poteri a lui attribuiti dalle assemblee straordinarie dei soci del 17 ottobre 1980, ha dichiarato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la fusione per incorporazione delle suddette compagnie ha effetto dal 1° gennaio 1980;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione, la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. subentrerà alla Compagnia assicuratrice Unipol vita S.p.a. in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario, nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che la Compagnia assicuratrice Unipol esercita i rami: aeronautica, automobili rischi diversi, cauzioni, cristalli, films, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile, spese legali e peritali, trasporti, guasti macchine e rischi di montaggio, malattie, pioggia, rischi d'impiego, credito nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la Compagnia assicuratrice Unipol vita esercita i rami vita e capitalizzazione nonché la riassicurazione nel ramo vita;

Ritenuto che, nella fusione di cui trattasi, si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione della Compagnia assicuratrice Unipol vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni nella Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Bologna, via Oberdan n. 24.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in conseguenza della esecuzione delle predette deliberazioni di fusione, potrà esercitare le assicurazioni nei rami: vita,

capitalizzazione, aeronautica, automobili rischi diversi, cauzioni, cristalli, films, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile, rischi spese legali e peritali, trasporti, guasti macchine e rischi di montaggio, malattie, pioggia, rischi di impiego, credito nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 3.

La Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre 60 giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 29 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2786)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 maggio 1981.

Proroga dei termini per l'espropriazione dei terreni sede dell'impianto ripetitore TV 2ª rete di Camarozzi (Brindisi).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 maggio 1978 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Camarozzi (Brindisi);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, la espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 24 marzo 1981 con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile addivenire all'espropriazione del terreno entro il termine ad essa assegnato;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 maggio 1978, citato nelle premesse è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: DI GIESI

(2929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 maggio 1981.

Proroga fino al 9 maggio 1982 del costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i decreti ministeriali 10 maggio 1977, 9 maggio 1978 e 18 aprile 1980 emanati ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonchè le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1978, 9 maggio 1979, 18 aprile 1980, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 29 giugno 1978, n. 180, del 14 giugno 1979, n. 162 e del 28 aprile 1980, n. 115, con i quali il costo di costruzione è stato determinato, nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1981;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con i suindicati decreti ministeriali 10 maggio 1977, 9 maggio 1978 e 18 aprile 1980 trova applicazione fino al 9 maggio 1982.

Roma, addì 11 maggio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(2875)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 dicembre 1980.

Sospensione per l'esercizio finanziario 1981 delle assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario da utilizzare con mansioni della carriera di concetto, nonché sospensione del requisito della conoscenza della stenografia per il personale straordinario da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario presso le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1979, registro n. 4, foglio n. 159, con il quale, per l'anno finanziario 1980 sono state sospese le assunzioni temporanee di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istru-

zione secondaria di 2° grado per l'espletamento di mansioni di concetto, nonché per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia;

Considerato che, anche per l'esercizio finanziario 1981, non si reputa necessario avvalersi dell'opera di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto, e che è opportuno altresì, sospendere, per quanto concerne il personale straordinario da assumere per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia, ritenendosi sufficiente la conoscenza della sola dattilografia;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese, per l'esercizio finanziario 1981, le assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto.

Art. 2.

E', altresì, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1981, per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1981
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 172

(2835)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 4 maggio 1981.

Autorizzazione alla seconda clinica oculistica degli ospedali di Bologna all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente degli ospedali di Bologna in data 12 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 aprile 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 marzo 1981;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali di Bologna sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala di anatomia patologica e la camera operatoria della clinica oculistica dai seguenti sanitari:

Caramazza prof. Roberto, ordinario di clinica oculistica e direttore della seconda divisione di clinica oculistica;

Puddu dott. Pietro, assistente universitario di ruolo;

Politi dott.ssa Piera, assistente universitario di ruolo;

Longhi dott. Alberto, aiuto ospedaliero incaricato;

Marinelli dott.ssa Luisa, assistente ospedaliero di ruolo;

Liberati dott.ssa A. Maria, assistente ospedaliero di ruolo;

Cellini dott. Mauro, assistente universitario incaricato;

Calanchi dott.ssa Candia, assistente ospedaliero incaricato.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(2869)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1187/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonchè i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1189/81 della commissione, del 4 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1190/81 della commissione, del 4 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1191/81 della commissione, del 4 maggio 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1192/81 della commissione, 30 aprile 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1193/81 della commissione, del 30 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1980.

Regolamento (CEE) n. 1194/81 della commissione, del 4 maggio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1195/81 della commissione, del 4 maggio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Pubblicati nel n. L 121 *del* 5 *maggio* 1981

(124/C)

Regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1197/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre 1982 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1198/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica l'allegato A dell'accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Regolamento (CEE) n. 1199/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1200/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1201/81 della commissione, del 29 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3226/80, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1202/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1203/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77, che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1204/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1205/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1206/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 122 *del* 6 *maggio* 1981

(125/C)

Regolamento (CEE) n. 1207/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 2/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 1209/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1210/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1211/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1212/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1213/81 della commissione, del 5 maggio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1214/81 della commissione, del 6 maggio 1981, relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80.

Regolamento (CEE) n. 1215/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1216/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1217/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1218/81 della commissione, del 6 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 123 *del* 7 *maggio* 1981

(126/C)

Regolamento (CEE) n. 1219/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1220/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1221/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1222/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1223/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1470/68, relativo al prelievo ed alla riduzione dei campioni, nonchè alla determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1224/81 della commissione, del 7 maggio 1981, relativo ad una misura particolare a seguito della modifica del tasso rappresentativo del marco tedesco, nel quadro delle gare per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1225/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1226/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1227/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1228/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa l'importo nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1229/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1230/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1231/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1232/81 della commissione, del 7 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 124 *dell'*8 *maggio* 1981

(127/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di occupazione giovanile.

Con deliberazione del 12 marzo 1981 il CIPE ha stabilito che alle amministrazioni centrali dello Stato sono assegnate a valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire recato, per il 1981, dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, le seguenti somme per far fronte agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza fino al momento dell'espletamento degli esami di idoneità:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
1) Servizi impiego	L.	39.154.862.500
2) Ispezioni lavoro	»	11.679.875.000
Ministero del tesoro:		
1) Direzione generale personale	L.	32.500.000
2) Ragionerie provinciali	»	3.409.252.500
3) Direzioni provinciali	»	11.000.000.000
4) Istituti di previdenza	»	1.004.726.500
Ministero dell'interno:		
1) Servizi amministrativi contabili	L.	10.225.000.000
2) Servizi antincendi	»	350.000.000
Ministero delle finanze:		
1) Dogane	L.	5.656.000.000
Ministero dei trasporti:		
1) Motorizzazione civile e controllo autoveicoli	L.	4.216.000.000
2) Aviazione civile	»	373.614.000
Ministero dei lavori pubblici:		
1) Amministrazioni periferiche	L.	1.350.000.000
2) ANAS	»	650.000.000
Ministero della marina mercantile	L.	1.675.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
1) Istituti di prevenzione	L.	3.093.498.500
2) Istituti di prevenzione (indennità penitenziaria 1980) . . .	»	81.000.000
3) Controversie lavoro	»	4.100.098.500
Ministero della pubblica istruzione:		
1) Provveditorati studi	L.	2.932.440.500
Ministero per i beni culturali e ambientali:		
1) Arti, archivi, biblioteche . . .	L.	30.742.388.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	L.	92.500.000
Totale . . .	L.	131.818.756.000

Le determinazioni in ordine alle ulteriori eventuali esigenze finanziarie saranno assunte successivamente su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, man mano che si procederà alla verifica dei reali fabbisogni finanziari in collegamento con i tempi fissati per l'espletamento degli esami di idoneità.

(2806)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel II Salone italiano del gioco creativo e del libro gioco educagioco, che avrà luogo a Genova dal 4 all'8 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XIII Sirte - Salone nazionale radio TV ed elettrodomestici», che avrà luogo a Napoli dal 17 al 28 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XII Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e materiali per l'edilizia», che avrà luogo a Napoli dal 17 al 28 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XXIV Fiera internazionale della casa», che avrà luogo a Napoli dal 17 al 28 giugno 1981.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «III Mostra nazionale di componenti ed attrezzature per carrelli elevatori Compatt '81», che avrà luogo a Piacenza dal 18 al 21 giugno 1981.

(2877)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Estrattiva di Colbordolo » a r.l., in Colbordolo

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 il prof. Francesco Pierangeli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Estrattiva di Colbordolo » a r.l., in Colbordolo (Pesaro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Nino Baldeschi, dimissionario.

(2509)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione Sale », in Margherita di Savoia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Spedizione Sale », in Margherita di Savoia (Foggia), costituita il 26 gennaio 1966 con atto a rogito del notaio Nicolò Rizzo, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. Antonio Di Lecce.

(2510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Staranzano

Con decreto 3 aprile 1981, n. 60015, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, e stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 1170, censito nel catasto del comune di Staranzano (Gorizia) ai fogli 7 e 8, mappale 1002/A, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brancolo non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2511)

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Piemontese, in Torino, ad acquistare alcuni terreni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, emanato sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1981, registro n. 4 foglio n. 135, l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Piemontese, in Torino, è autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 170.095.000 dei terreni siti in comune di Carrù (Cuneo).

(2512)

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di alcuni vitigni per uve da vino

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino denominata « Kerner B. ». La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti, istituito ai sensi dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto. Le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute alla conservazione in purezza della varietà di vite di cui sopra.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino denominata « Moscatello Selvatico B. ». La predetta varietà di vite iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto. La regione Puglia è tenuta alla conservazione in purezza delle varietà di viti di cui sopra.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti varietà di viti per uva da vino:

1) Cornallin Rs.;
2) Mayolet Rs.;
3) Petite Arvine B.;
4) Prié Blanc B.;
5) Prié Rouge Rs.

Le predette varietà di viti sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto. La regione autonoma Valle d'Aosta è tenuta alla conservazione in purezza delle varietà di viti di cui sopra.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino denominata « Moscato di Scanzo N. ». La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto. La regione Lombardia è tenuta alla conservazione in purezza della varietà di vite di cui sopra.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1981 è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti varietà di viti per uve da vino:

1) Ruchè N.;
2) Perlaverga N.

Le predette varietà di viti sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto. La regione Piemonte è tenuta alla conservazione in purezza delle varietà di viti di cui sopra.

(2878)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Travacò Siccomario, Torre Beretti e Castellaro, Sartirana Lomellina, Trigolo, Pognana Lario e Crema.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 24 marzo 1981, n. 5752: comune di Travacò Siccomario (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 ottobre 1979, n. 401 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 aprile 1980, n. 464);

deliberazione 31 marzo 1981, n. 5959: comune di Torre Beretti e Castellaro (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 luglio 1979, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 febbraio 1980, n. 15);

deliberazione 7 aprile 1981, n. 6202: comune di Sartirana Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 luglio 1979, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 dicembre 1979, n. 48);

deliberazione 7 aprile 1981, n. 6203: comune di Trigolo (Cremona) (piano adottato con deliberazioni consiliari 22 novembre 1978, n. 71 e 28 marzo 1979, n. 29-*bis* e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 marzo 1979, n. 29-*bis*);

deliberazione 7 aprile 1981, n. 6204: comune di Pognana Lario (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1978, n. 137 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 febbraio 1979, n. 145);

deliberazione 7 aprile 1981, n. 6205: comune di Crema (Cremona) (piano adottato con deliberazioni consiliari 3 novembre 1978, n. 174 e 2 luglio 1979, n. 147 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 gennaio 1981, n. 1).

(2814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(2859)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Servizio elaborazione dati (già centro di calcolo) posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, scienza dell'informazione, matematica, fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(2851)

Concorso a otto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti n. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica I » 2

istituto di clinica chirurgia generale e terapia chirurgica . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di anatomia comparata e istologia . . posti n. 1

Facoltà di agraria:

istituto di zootecnica generale (sede di servizio centro sperimentale di Carmagnola - Torino) . . » 1

istituto di miglioramento genetico delle piante coltivate . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

servizi generali . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare a quale concorso intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più concorsi, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(2857)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(2858)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2855)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

centro meccanografico posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o diploma di laurea in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2853)

Concorso ad un posto di segretario presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione media di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(2854)

Concorso a quattro posti di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica ed elettronica . . . posti n. 1
istituto di idraulica e costruzioni idrauliche » 1

Facoltà di architettura:

istituto di composizione architettonica . . . » 1
istituto di materie umanistiche . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(2856)

Concorso a tre posti di coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(2852)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana posti n. 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Centro universitario di calcolo: posti n. 1

Titolo di studio richiesto: qualsiasi diploma di laurea conseguito presso Università italiana.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(2860)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle Università, per la qualifica di muratore.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(2848)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di matematica e informatica . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Ancona - Piazza Roma, 23 - 60100 Ancona.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, Ancona, secondo il seguente calendario:

1ª prova: 2 luglio 1981, ore 9;
2ª prova: 3 luglio 1981, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2850)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto diploma di istruzione secondaita di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2849)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979, pag. 8340, numero redazionale 8688, per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2851)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979, pag. 8341, numero redazionale 8686, per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2862)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Fera Giacomo, nato a Monopoli il 6 aprile 1944 punti 100 su 100
Giacchino Raffaella, nata a Genova il 25 aprile 1944 » 100 »
Suter Fredy, nata a Bergamo il 25 gennaio 1946 » 100 »
Tafani Oreste, nato a Firenze il 1° maggio 1929 » 90 »
Bonazzi Lucio, nato a Calderara di Reno il 4 agosto 1943 . » 88 »
D'Aniello Pasquale, nato a Salerno il 17 luglio 1943 » 88 »
Di Palma Diodato, nato a Nocera Inferiore il 2 febbraio 1941 » 88 »
Matteucci Marco, nato a Bolzano il 18 ottobre 1931 . . . . » 88 »
Angioni Giuseppe, nato a Cagliari il 12 novembre 1942 . . . . » 85 »
D'Amico Giuseppe, nato a Campobasso l'8 luglio 1942 . . . . » 85 »
Di Nardo Vincenzo, nato a Capracotta il 4 maggio 1944 . . . . » 85 »
Timpano Carmine, nato a Roma il 7 aprile 1943 . . . . » 85 »
Federico Giovanni, nato a Racale il 25 agosto 1945 . . . . » 82 »
Celletti Saverio, nato a Frosinone il 24 aprile 1945 . . . . » 80 »
Distefano Giuseppe, nato a Siracusa il 6 gennaio 1940 . . . . » 79 »
Lascaro Michele Giuseppe, nato a Miglionico il 16 marzo 1934 . . . . » 79 »
Costa Mario, nato a Sarteano il 7 ottobre 1939 . . . . » 78 »
Gallo Angela, nata a Fiuggi il 2 febbraio 1945 . . . . » 78 »
Vazzano Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'11 agosto 1938 . . . . » 78 »
Vetrano Antonio, nato a Salerno il 13 luglio 1932 . . . . » 77 »
Camilli Gaetano, nato a Chieti il 2 agosto 1944 . . . . » 75 »
Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . . . . » 75 »
Crapa Giuseppe, nato a Civitella del Tronto l'11 novembre 1944 . . . . . . » 75 »
Guariglia Matteo, nato a Salerno il 24 gennaio 1924 . . . . » 75 »
Palmieri Nicola, nato a Napoli il 1° gennaio 1941 . . . . » 75 »
Spinelli Giovanni B., nato a Udine il 12 agosto 1940 . . . . punti 75 su 100
Sica Luigi, nato a Napoli il 4 agosto 1941 » 74 »
Canelli Emilio Franco, nato a Monteodorisio il 13 aprile 1931 . . . . » 72 »
Mantione Alfredo, nato a Caltanissetta il 28 ottobre 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2533)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Capria Alfonso, nato a Nicotera il 23 giugno 1943 . . . . punti 98 su 100
Poddighe Michele Carlo, nato a Castelsardo il 13 agosto 1944 . . . . » 98 »
Ascione Antonio, nato a Napoli il 29 luglio 1941 . . . . » 88 »
Colla Giancarlo, nato a Castell'Arquato l'8 aprile 1944 . . . . » 88 »
Fratton Agostino, nato a Verona l'11 aprile 1936 . . . . » 85 »
Iacopini Giampaolo, nato a Roma il 7 marzo 1943 . . . . » 85 »
Malfatti Sirio, nato a Livorno il 3 gennaio 1945 . . . . » 82 »
Pelagalli Libero Antonio, nato ad Aquino il 20 febbraio 1941 . . . . » 78 »
Agosti Andrea, nato a Reggio Emilia il 22 febbraio 1939 . . . . » 74 »
Balconi Vittorino, nato a Cagliari il 9 gennaio 1940 . . . . » 72 »
Marchioro Mauro, nato a Cascina il 4 luglio 1941 . . . . » 72 »
Sergio Alessandro, nato a Fano il 23 dicembre 1938 . . . . » 72 »
Babando Giovanni, nato a Torino il 28 marzo 1931 . . . . » 70 »
De Micheli Enrico, nato ad Arona il 22 novembre 1943 . . . . » 70 »
Furbatto Adelchi, nato a S. Giovanni Rotondo il 23 luglio 1943 . . . . » 70 »
Miragoli Giovanni, nato a Roma il 14 luglio 1941 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2537)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979, nominata cono decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Di Cuonzo Giordano, nato a Valdagno l'11 settembre 1943	punti	100	su 100
D'Isanto Rosa, nata a Pozzuoli il 25 novembre 1943	»	100	»
Piazza Luciana, nata a Valli del Pasubio il 9 giugno 1942	»	96	»
Angelini Luciano, nato a Roma il 9 dicembre 1944	»	95	»
Cavaricci Angelo Mario, nato a Latina il 16 marzo 1939	»	95	»
Digilio Pietro, nato a Valmontone il 21 gennaio 1932	»	95	»
Laganà Margherita, nata a Capri il 10 luglio 1938	»	95	»
Nitti Paola, nata a Genova il 9 giugno 1944	»	95	»
Sbaffi Andrea, nato ad Unterseen il 5 ottobre 1943	»	95	»
Blandamura Rita, nata a Taranto il 15 aprile 1935	»	90	»
Cirani Antonio, nato a Casalmaggiore il 2 novembre 1939	»	90	»
Cozza Elio, nato a Crotone l'8 dicembre 1932	»	90	»
Inzaina Agostino, nato a Calangianus il 9 agosto 1943	»	90	»
Mancuso Giorgio, nato a Palazzo Adriano il 12 agosto 1936	»	90	»
Mazzeo Michele, nato a Caria di Catanzaro il 13 gennaio 1939	»	90	»
Tagliero Adolfo, nato ad Asmara il 23 agosto 1940	»	90	»
Dalvai Giorgio, nato a Torino l'8 marzo 1936	»	85	»
Di Benedetto Vito, nato a Castellammare Golfo il 9 ottobre 1940	»	85	»
Faelli Umberto, nato ad Arba il 17 agosto 1936	»	85	»
Parisi Maurizio, nato a Catanzaro il 27 settembre 1942	»	85	»
Savoia Marinella, nata a Riolo Bagni il 14 novembre 1943	»	85	»
Vaiani Roberto, nato ad Azzano Decimo il 7 dicembre 1943	»	85	»
Alieri Benito Umberto, nato a Marsala il 6 febbraio 1937	»	84	»
Delmonte Bianca Margherita, nata a Bolzano il 21 settembre 1941	»	82	»
Fiori Fulvia, nata a Bologna il 13 luglio 1944	»	82	»
Alegente Giuliano, nato a Siena l'11 luglio 1940	»	80	»
Barbagallo Antonino, nato a Barcellona P. di G. il 23 aprile 1943	»	80	»
Biliotti Gino, nato a Firenze il 25 aprile 1944	»	80	»
Butti Giancarlo, nato a Como il 1° gennaio 1938	punti	80	su 100
Casale Vincenzo, nato a SS. Cosma e Damiano il 6 gennaio 1942	»	80	»
Di Sciascio Nicola, nato a Guardiagrele il 2 ottobre 1937	»	80	»
Fabbri Franco, nato a Ferrara l'11 aprile 1941	»	80	»
Fortina Giacomo, nato a Novara il 3 agosto 1944	»	80	»
Improta Gennaro, nato a Napoli il 12 marzo 1937	»	80	»
Stella Dario, nato ad Asiago il 31 agosto 1932	»	80	»
Trippiedi Maria Antonietta, nata a Piazza Armerina il 27 settembre 1943	»	80	»
Zairo Filippo, nato a Laconi il 30 giugno 1943	»	80	»
Garrone Vittorio, nato a Barge il 21 febbraio 1933	»	78	»
Pantano Emanuele, nato a Noto il 1° dicembre 1942	»	78	»
Quaglieri Luigi, nato a Trasacco il 15 settembre 1938	»	78	»
Salvo Tonino, nato a Mazara del Vallo il 5 aprile 1940	»	78	»
Pluchino Giuseppe, nato a Ragusa il 27 dicembre 1928	»	77	»
Vultaggio Carlo, nato a Trapani il 15 ottobre 1933	»	76	»
Cesaretti Simonetta, nata a Firenze il 23 dicembre 1942	»	75	»
Fascetta Vincenzo, nato ad Enna il 6 maggio 1938	»	75	»
Mei Enrico, nato a Castelleone di Suasa il 22 luglio 1933	»	75	»
Moja Franco, nato a Lecco il 1° marzo 1943	»	75	»
Necchi Ghiri Luciano, nato a Londra il 24 agosto 1932	»	75	»
Pacini Giulio, nato a Prato il 5 luglio 1939	»	75	»
Pich Pier Giorgio, nato a Torino l'11 agosto 1942	»	75	»
Schiattone Maria Luisa, nata a Termoli il 4 aprile 1942	»	75	»
Schiroli Maria Luisa, nata a Gradisca d'Isonzo il 13 luglio 1930	»	75	»
Zappoli Roberto, nato a Bologna il 26 febbraio 1944	»	75	»
Acampa Antonio, nato a Napoli il 15 maggio 1936	»	72	»
Brambilla Luigi, nato a Gaggiano l'11 giugno 1935	»	72	»
De Pasquale Fortunato, nato a Milazzo il 9 giugno 1929	»	72	»
Fambrini Fabrizio, nato a Lucca il 23 giugno 1940	»	72	»
Gaspari Giovanni, nato a Bologna il 25 giugno 1941	»	72	»
Jerinò Fulgenzio, nato a Gioiosa Jonica il 9 marzo 1941	»	72	»
Lanza Giancarlo, nato a Venezia l'11 dicembre 1943	»	72	»
Picerno Giuseppe, nato a Terni il 21 dicembre 1942	»	72	»
Caporaso Nicola, nato a Campoli del Monte Taburno il 3 dicembre 1933	»	70	»
Pagano Alfredo, nato a San Rufo l'8 dicembre 1935	»	70	»
Raimo Michele, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1935	»	70	»
Scotti Carlo, nato a Lecce il 27 maggio 1929	»	70	»
Tatò Mario, nato a Barletta il 10 marzo 1937	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2538)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1981, n. **7.**

Integrazione del finanziamento per la concessione dell'indennità compensativa di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 9 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento, in favore della regione del Veneto, disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, per la concessione dell'indennità compensativa, conforme gli articoli 49 e 50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, è integrato per l'anno 1981 da un finanziamento regionale di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

Il finanziamento integrativo è utilizzato per la concessione dell'indennità compensativa nelle zone montane, delimitate ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il secondo e terzo anno di validità della disposizione stessa.

Per il quarto e quinto anno si provvederà alle necessarie autorizzazioni di spesa con legge di bilancio.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si fa fronte mediante riduzione per l'importo di L. 3.000.000.000, del cap. 196219760: « Fondo globale di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Fondo regionale per l'attuazione direttive CEE per la riforma della agricoltura - Indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli in zone svantaggiate »).

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 012201501. — Concessione dell'indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli nelle zone montane, per la prosecuzione dell'attività (capitolo di nuova istituzione)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 marzo 1981

BERNINI

(2425)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1981, n. **9.**

Contributo a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata del progetto regionale di intervento 1978-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 15 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa o a loro consorzi che abbiano ottenuto il contributo dello Stato previsto dall'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il biennio 1978-79, è concesso per ogni alloggio un contributo in capitale pari alla differenza tra la spesa determinata nel rispetto dei costi massimi ammissibili definiti ai sensi dell'art. 4, lettera *g*), della citata legge n. 457/1978, e l'importo massimo di mutuo agevolato concedibile per ogni abitazione ai sensi dell'art. 16 della legge stessa.

L'importo del contributo regionale non può comunque superare l'ammontare di L. 4.500.000 per alloggio.

Art. 2.

Le cooperative devono presentare le domande di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale concede i contributi che sono liquidati a lavori iniziati, dopo la stipulazione del contratto di mutuo e l'emissione del provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Per consentire la completa attuazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata del progetto biennale regionale di intervento 1978-79 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione concede a favore dei mutuatari compresi nel suddetto progetto biennale contributi integrativi volti a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come sostituito dalla legge di convenzione 15 febbraio 1980, n. 25, nonchè dalla variazione del tasso di riferimento, fermo restando che gli oneri posti a carico dei mutuatari sono quelli stabiliti dalle disposizioni statali.

Art. 4.

I soggetti beneficiari dei contributi devono presentare alla Regione domanda di integrazione dei contributi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata del quadro tecnico economico n. 2 compilato secondo i nuovi parametri di costo massimo ammissibile ed il mutuo massimo agevolato.

Art. 5.

Sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 4, la giunta regionale provvede alla concessione dei contributi il cui ammontare viene versato agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, su loro richiesta, a saldo degli ammortamenti dei ratei di mutuo.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge ammontanti a L. 1.245.000.000 si provvede in termini di competenza mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente

per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, del capitolo « Contributi in conto capitale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa » con lo stanziamento di L. 1.245.000.000 in termini di competenza.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, ammontanti a L. 315.000.000 si provvede in termini di competenza mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 del capitolo « Contributi integrativi per maggiori oneri di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come sostituito dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25, e per variazioni tasso di riferimento » con lo stanziamento di L. 315.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi al 1980 si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 marzo 1981

PERSICO

(2568)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811350)